



COMUNE DI OFFANENGO
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20.2.1997
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 15.7.2005

INDICE

TITOLO 1: PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE POPOLARE

CAPO I: LA CONSULTA DI PARTECIPAZIONE

- Art.1: Istituzione
- Art.2: Composizione
- Art.3: Presidenza, convocazione e validità
- Art.4: Attribuzioni

CAPO II: INFORMAZIONI AI CITTADINI

- Art.5: Deliberazioni consiliari, di Giunta e ordinanze sindacali
- Art.6: Deliberazioni di particolare importanza

CAPO III: LIBERE FORME ASSOCIATIVE

- Art. 7: Albo comunale delle Associazioni
- Art. 8: Associazioni riconosciute da leggi nazionali o regionali
- Art. 9: Domande di iscrizione all'albo
- Art. 10: Richiesta partecipazione ai lavori delle commissioni comunali
- Art. 11: Prerogative delle Associazioni iscritte all'Albo comunale

TITOLO 2: INIZIATIVA POPOLARE

CAPO I: ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

- Art.12: Diritti dei cittadini
- Art.13: Istanze, petizioni, proposte
- Art.14: Iter
- Art.15: Caratteristiche indispensabili

CAPO II: PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

- Art.16 : Oggetto
- Art.17: Schema di proposta e modalità
- Art.18: Valutazione della proposta
- Art.19: Iter in caso di bocciatura
- Art.20: Dovere del Comune e del primo firmatario

TITOLO 3: LE CONSULTAZIONI

- Art.21: La consultazione dei cittadini

CAPO I: ASSEMBLEE PUBBLICHE

- Art.22 : Oggetto
- Art.23: Convocazione
- Art.24: Svolgimento
- Art.25: Ulteriori possibilità di convocazione
- Art.26: Conclusione lavori

CAPO II: CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

- Art.27: Oggetto
- Art.28: Nomina e composizione della commissione per la valutazione dei questionari

CAPO III: REFERENDUM CONSULTIVO

SEZ.1: NORME GENERALI

Art.29: Oggetto dei referendum

Art.30: Periodo per l'effettuazione dei referendum

Art.31: Indizione referendum consultivo

Art.32: Iter per i referendum di iniziativa popolare

Art.32 bis: Iter per i referendum di iniziativa consiliare

SEZ.2: PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art.33: Modalità di votazione e validità dei referendum

Art.34: Indizione referendum

Art.35: Annullamento dell'indizione dei referendum

SEZ.3: ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art.36: Competenze Consulta di Partecipazione

Art.37: Tessere elettorali

Art.38: Attuazione risultati dei referendum

TITOLO I **PARTICIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE POPOLARE**

REGOLAMENTO CAPO I

LA CONSULTA DI PARTECIPAZIONE

Art.1 Istituzione

E' istituita la Consulta di Partecipazione.

Art.2 Composizione e nomina

La Giunta comunale nomina, con proprio atto deliberativo, la Consulta di Partecipazione (C.d.P.)
La C.d.P. risulta così composta:

- Sindaco (o Assessore da lui delegato);
- N.1 Consigliere di maggioranza, proposto dalla maggioranza;
- N.1 Consigliere di minoranza, proposto dalla minoranza;
- N.1 Membro scelto dal Consiglio comunale con maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei componenti;
- Segretario comunale (o suo delegato).

In assenza di comune accordo tra i gruppi di minoranza, si procede alla rotazione annuale dei consiglieri indicati da ogni minoranza presente in Consiglio comunale, e ciò a decorrere dalla data della nomina della C.d.P, iniziando dal consigliere facente parte del gruppo di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni comunali, e così di seguito.

Art.3 Presidenza, convocazione e validità.

Funge da Presidente il Sindaco (o assessore da lui delegato), il quale dispone la convocazione della Consulta stessa.

Le riunioni della C.d.P. sono valide con la presenza della maggioranza dei membri della stessa.

La convocazione della C.d.P. può essere richiesta da due membri, mediante dichiarazione scritta inviata al Presidente.

Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.4 Attribuzioni

Le attribuzioni della C.d. P. sono le seguenti:

A) valutare le richieste di adesione delle Associazioni all'apposito albo comunale di cui all' art.13 punto 2 del vigente Statuto;

B) esprimere parere alla Giunta comunale relativamente all'accogliibilità delle domande presentate dalle Associazioni al fine di usufruire dei diritti e delle agevolazioni di cui all' art.13 punto 5 del vigente Statuto (uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione);

C) prendere visione delle istanze, petizioni e proposte inviate al Sindaco, il quale le invia per opportuna conoscenza alla C.d.P. (art.15 punto 2 del vigente Statuto);

D) valutare l'ammissibilità delle proposte di deliberazione di cui all'art.16 del vigente Statuto;

E) esprimere parere circa l'ammissibilità della richiesta di referendum di iniziativa popolare o di iniziativa comunale.

La C.d.P. può avvalersi di esperti in materie giuridiche nominate dalla Giunta, sentita la conferenza dei capigruppo, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum.

F) Svolgere le altre funzioni che le sono attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti comunali.

CAPO II INFORMAZIONI AI CITTADINI

Art.5 Deliberazioni consiliari, di Giunta e ordinanze sindacali

L'Amministrazione comunale è impegnata a divulgare, con una periodicità mensile, attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, l'elenco delle deliberazioni assunte dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale. Le ordinanze sindacali sono immediatamente affisse in tutte le bacheche. In apposito luogo è conservato l'elenco di tutte le ordinanze in vigore.

Art.6 Deliberazioni di particolare importanza

La Giunta comunale è altresì impegnata ad informare i cittadini attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, circa le deliberazioni di maggiore rilievo, spiegandone i contenuti e le motivazioni che hanno condotto alla deliberazione stessa.

CAPO III LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art.7 Albo comunale delle Associazioni

Viene istituito l'Albo comunale delle Associazioni; le stesse possono chiedere di essere iscritte mediante inoltrò della domanda alla C.d.P. la quale valuterà i requisiti per l'inserimento in detto Albo.

I requisiti fondamentali e necessari per poter essere iscritti all'Albo comunale delle Associazioni sono:

- A) una comprovata attività di almeno un anno;
 - B) un numero di soci non inferiore ai 10;
 - C) l'adozione di uno Statuto o patto associativo con finalità non contraria alla Legge;
 - D) la presenza di organismi direttivi democraticamente eletti;
 - E) un oggetto sociale che abbia un interesse pubblico e che non tuteli soltanto gli associati, secondo i criteri di partecipazione, di promozione sociale e di responsabilità prevista dal presente Regolamento e dallo Statuto comunale;
 - F) la possibilità data a tutti i cittadini di divenirne soci.
- E' prevista la revisione annuale delle iscrizioni.

Art.8 Associazioni riconosciute da leggi nazionali o regionali

Le Associazioni già riconosciute dalla legge nazionale o regionale devono presentare documentazione comprovante l'autenticità e la presenza nel territorio comunale sottoscritta dagli organismi nazionali o regionali.

Art.9 Domande di iscrizione all'albo

La domanda di iscrizione dovrà essere accompagnata dallo Statuto sociale o patto associativo, dal nome del rappresentante dell'Associazione, dal domicilio del medesimo e da una breve relazione che indichi i settori di intervento e le principali attività svolte.

Art.10 Richiesta partecipazione ai lavori delle commissioni comunali

Le Associazioni possono avanzare richiesta di partecipazione ai lavori di quelle commissioni comunali che si occupino di problematiche inerenti i settori di intervento delle medesime Associazioni.

La richiesta di partecipare ai lavori delle commissioni viene valutata dalla C.d.P.

Art.11 Prerogative delle associazioni iscritte all'Albo comunale

Le Associazioni iscritte all'albo comunale delle Associazioni ed operanti senza fini di lucro, hanno diritto all'uso dei locali comunali o ad altre forme di agevolazioni, secondo quanto stabilito nell'articolo 13 comma 5,6 e 7 dello Statuto comunale.

TITOLO II INIZIATIVA POPOLARE

CAPO I ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Art.12 Diritti dei cittadini

Tutti i cittadini singoli e/o associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, ispirate da senso civico e responsabilità, sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Art.13 Istanze, petizioni, proposte

L'**istanza** è la richiesta scritta rivolta al Sindaco da uno o più cittadini per ottenere il soddisfacimento di un interesse limitato alla loro sfera soggettiva.

La **petizione** è la richiesta scritta rivolta da uno o più cittadini al Sindaco per chiedere l'emissione di un provvedimento amministrativo e per esporre comuni necessità. La richiesta deve avere per oggetto interessi generali.

La **proposta** è la richiesta redatta in forma di delibera e rivolta da uno o più cittadini al Sindaco perché provveda ad approvarne il testo integrale o con le opportune variazioni.

Art.14 Iter

Le istanze, petizioni, proposte, formulate per iscritto, devono essere inoltrate direttamente al Sindaco, che provvede ad inviare copia alla C.d.P., la quale ne valuta la rispondenza rispetto alle finalità ed ai limiti del vigente Statuto.

Art.15 Caratteristiche indispensabili

Le istanze, petizioni e proposte dovranno chiaramente indicare l'identità di chi, singolo o associato, ha formulato le stesse.

Nel caso di istanze, petizioni e proposte presentate a nome di un gruppo di cittadini, dovrà essere indicato nome e domicilio di una persona di riferimento cui inviare le relative risposte.

Il Sindaco, sentita la Giunta, dovrà esprimere parere scritto entro trenta giorni in ordine alla richiesta inoltrata.

CAPO II PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Art.16 Oggetto

Le proposte di deliberazione riguardano materie di interesse generale e vengono presentate al Consiglio comunale redatte in schema di deliberazione.

Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto
- b) tributi e bilancio
- c) espropriazione per pubblica utilità
- d) designazione e nomine.

Le proposte di deliberazione devono essere sottoscritte da almeno 1/20 della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed inviate C.d.P.

Dette proposte devono essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale successivo alla data di esame effettuato dalla C.d.P.

Art.17 Schema di proposta e modalità

Presso gli uffici comunali, sono messi a disposizione schemi da utilizzare per la formulazione di proposta di deliberazione.

Lo schema di proposta di deliberazione deve riportare firme leggibili, accompagnate dai dati anagrafici dei sottoscrittori e deve essere depositato presso gli uffici comunali.

La raccolta delle firme necessarie per la presentazione della proposta di deliberazione, deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di deposito della proposta di deliberazione presso il Comune, eventuali proroghe potranno essere richieste alla C.d.P.

Possono sottoscrivere le proposte di deliberazione anche i cittadini con età compresa tra i 16 e i 18 anni.

Le firme saranno raccolte presso gli uffici comunali durante gli orari di apertura degli stessi.

La validità delle firme verrà valutata dal Segretario comunale.

Art.18 Valutazione della proposta

Le proposte di deliberazione saranno esaminate, entro 30 giorni dal ricevimento, dalla C.d.P. la quale valuterà la coerenza delle stesse con i requisiti previsti dallo Statuto e dalla legge; in questo caso provvederà ad inviare le proposte al Sindaco perché le inserisca nell'ordine del giorno del successivo Consiglio comunale.

Art.19 Iter in caso di bocciatura

La C.d.p. ha il potere di respingere le proposte di deliberazione. In questo caso archivia le proposte dandone motivazione ai proponenti.

Contro la decisione della Consulta è possibile ricorrere direttamente al consiglio comunale con richiesta sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri comunali.

Art.20 Doveri del Comune e del primo firmatario

Il Comune si fa carico di rendere pubblico il testo dell'iniziativa popolare e della relativa risposta, nei modi che ritiene più opportuni.

Il primo firmatario delle proposte di deliberazione fungerà da referente cui far pervenire le risposte alla proposta stessa.

TITOLO III LE CONSULTAZIONI

Art.21 La consultazione dei cittadini

La consultazione dei cittadini è un atto fondamentale della partecipazione politica e popolare ed è assicurata dai seguenti istituti:

- a) assemblee pubbliche
- b) consultazione mediante questionari
- c) referendum consultivi.

CAPO I ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art.22 Oggetto

La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, ha per fine l'esame di proposte e problemi, che investono i diritti e gli interessi della popolazione.

Possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche ad esempio:

- a) il bilancio comunale
- b) la politica socio-assistenziale
- c) la politica ambientale
- d) la stesura o revisione del Piano Regolatore Generale
- e) la sicurezza dei cittadini e della loro attività
- f) la difesa dell'occupazione

ed in genere tutte le tematiche di interesse pubblico.

Art.23 Convocazione

La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa del consiglio o della Giunta comunale, definendo l'argomento ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

Il Sindaco darà tempestivo avviso dell'assemblea mediante:

- a) manifesti esposti nelle bacheche comunali e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini
- b) comunicati alla stampa
- c) i mezzi di informazione solitamente utilizzati dal Comune

Art.24 Svolgimento

All'assemblea assiste un segretario nominato dal Sindaco, che cura la registrazione dei lavori e che riassume in un documento i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti.

Il Sindaco cura l'iscrizione del documento all'ordine del giorno nella prima adunanza dell'organo che ha promosso l'assemblea.

Art.25 Ulteriori possibilità di convocazione

Le assemblee pubbliche, per discutere in merito a quanto previsto dall'art.22, possono essere organizzate anche da cittadini singoli e/o associati con le seguenti modalità:

- a) i promotori dell'assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio;
- b) i promotori possono richiedere al Sindaco la concessione in uso di un idoneo locale comunale ove tenere la riunione.

Art.26 Conclusione lavori

Le assemblee previste nell'articolo precedente, concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione.

Il documento è recapitato al Sindaco, il quale provvede all'iscrizione dell'argomento all'odg della prima Giunta comunale.

CAPO II CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

Art.27 Oggetto

Il Consiglio comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio e per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.

La consultazione può essere effettuata nei confronti:

- a) di particolari fasce di cittadini
- b) di un campione limitato ad una aliquota percentuale
- c) della generalità dei cittadini.

Art.28 Nomina e composizione della commissione per la valutazione dei questionari

Il Consiglio Comunale nomina una commissione preposta ad organizzare la consultazione mediante questionario.

La commissione è composta da almeno un consigliere di maggioranza e da uno di minoranza che abbiano particolari competenze in merito allo specifico oggetto della consultazione.

La commissione provvede ad inoltrare al Consiglio comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita.

CAPO III REFERENDUM CONSULTIVO

SEZ. I NORME GENERALI

Art.29 Oggetto dei referendum

Il referendum consultivo è un istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente regolamento ed è diretto a dare un parere su argomenti che ricadono sotto la potestà decisionale del Comune.

Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dall'articolo 17 comma 2 dello Statuto comunale.

Nel bilancio di previsione si deve prevedere una congrua copertura per l'espletamento dell'iter relativo alla consultazione referendaria.

Art.30 Periodo per l'effettuazione dei referendum

Le consultazioni referendarie vengono effettuate in un'unica giornata di domenica dei mesi da Ottobre a Giugno, no in coincidenza con altre operazioni di voto.

La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la commissione dei capi gruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.

Il referendum non può essere tenuto quando il consiglio comunale è sospeso delle funzioni o sciolto.

Art.31 Indizione referendum consultivo

Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito della deliberazione adottata dal Consiglio comunale:

- a) per iniziativa dello stesso Consiglio con approvazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
- b) per iniziativa del 12,50% dei cittadini, residenti nel Comune ed aventi diritto di voto.

Art.32 Iter per i referendum di iniziativa popolare

L'iter per i referendum di iniziativa popolare è il seguente:

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono con la sottoscrizione di almeno 20 elettori alla costituzione di un comitato di promotori composto da 5 di essi ed alla definizione del quesito o dei quesiti che dovrà essere oggetto del referendum.

Il Comitato nomina tra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

3. Il Sindaco convoca entro quindici giorni la C.d.p., la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per i referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento.

La C.d.p. ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adempimenti necessari.

4. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

Il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo.

5. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 12,5% dei residenti nel Comune ed aventi diritto di voto al momento della presentazione del quesito.

6. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Offanengo- richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario.

7. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o da un impiegato comunale incaricato dal Sindaco.

8. Le firme devono essere raccolte presso gli uffici comunali nei giorni e nelle ore stabiliti dalla C.d.p. Su richiesta dei promotori la C.d.p. può autorizzare modalità di raccolta delle firme, diverse da quanto sopra detto.

9. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso l'ufficio del Sindaco entro novanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum al comitato promotore.

Il Sindaco incarica il Segretario comunale di verificare le iscrizioni dei sottoscrittori ed entro quindici giorni chiede la convocazione della C.d.p.

10. La C.d.p., verificata la regolarità della documentazione, dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

11. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria, iscrive l'argomento all'o.d.g. della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla C.d.p. e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

Art.32 bis Iter per i referendum di iniziativa consiliare

L'iter per i referendum di iniziativa del Consiglio comunale è il seguente:

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'o.d.g. del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi d'intervento sono previamente stabiliti dal Sindaco, sentiti i capigruppo, il Consiglio decide in merito all'indizione dei referendum con decisione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal ragioniere capo con la

collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il ragioniere capo correda la proposta di copertura finanziaria della spesa.

4. La deliberazione adottata di iniziativa comunale stabilisce il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a consultazione.

5. Il testo viene inviato alla C.d.p. la quale nel termine di 15 giorni dalla data della trasmissione dà comunicazione al Sindaco circa l'ammissibilità o meno del testo referendario.

6. Nel caso in cui la C.d.p. esprima parere negativo in ordine all'ammissibilità del referendum o modifichi il testo del quesito il Sindaco convoca nuovamente entro 15 giorni dalla comunicazione della C.d.p. il Consiglio comunale. Quest'ultimo preso atto delle osservazioni della C.d.p. assume la propria deliberazione.

SEZ.II PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art.33 Modalità di votazione e validità dei referendum

La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, e segreto.

Sono ammessi a votare gli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% più uno degli aventi diritto.

Art.34 Indizione dei referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco.

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione e non oltre i quindici giorni dalla presa d'atto del Consiglio comunale.

Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, e alla C.d.p.

3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art.35 Annullamento dell'indizione dei referendum

Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la C.d.p., sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

SEZ.III ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art.36 Competenze Consulta di Partecipazione

La C.d.p. stabilisce:

- la composizione ed il funzionamento dell'ufficio di sezione
- forma della scheda e modalità di voto
- la disciplina della propaganda elettorale

Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dalla normativa vigente per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune.

Art.37 Tessere elettorali

Le tessere elettorali sono recapitate al domicilio degli elettori.

La C.d.p. può predisporre un'apposita "carta referendaria" da esibire al momento del voto in luogo della tessera elettorale e valida per più consultazioni.

Art.38 Attuazione risultati dei referendum

Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del consiglio stesso che dei cittadini.

Quando il referendum ha raggiunto il quorum per la sua validità, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.